

## **TI\_GERICHTE 52.2021.448 vom 7. Juni 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-06-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2021.448](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.448)

FR: TI\_GERICHTE 52.2021.448 du 7 juin 2021

IT: TI\_GERICHTE 52.2021.448 del 7 giugno 2021

### **Regeste**

Permesso di dimora quale grave caso di rigore personale

### **Erwägungen**

#### **E. 14**

febbraio 2020 (DA \_\_\_\_\_/2020), quando il Procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 100.-, prolungando di un anno il periodo di prova di cui alla sentenza del 27 agosto 2019, per minaccia (con frasi "io ti taglio la gola" e "vedrai che ti uccido" proferite contro B.B.) e per ingiuria (con frasi "stronzo, bastardo", "tu sei una merda", "testa di cazzo", "terrone" ed altri epiteti rivolti a B. B.) commesse l'11 marzo 2019. Reati, questi, che contrariamente a quanto assume l'insorgente non vanno minimizzati, visto che toccano un settore sensibile come quello del rispetto delle regole di ammissione e di soggiorno degli stranieri nel nostro Paese e dei beni giuridici importanti come l'onore e la libertà personale. Per quanto riguarda poi la sua reintegrazione in Pakistan, che il ricorrente considera critica dal profilo personale, economico e sociale a causa della sua lunga assenza dal Paese e la sua conversione al cristianesimo, occorre rilevare che, il 1° febbraio 2021, nel giudizio relativo alla sua ultima domanda di riesame, il TAF ha considerato come la pratica della fede cristiana è in linea di principio possibile e la conversione non è vietata, non essendo inoltre nota una persecuzione collettiva dei cristiani in tale Paese. Tanto più che l'insorgente non ha arrecato offese all'islam che possano essere interpretate come blasfemia. Inoltre, al fine di motivare un non rientro nel Paese natio non è ad ogni modo possibile addurre le circostanze generali (lavorative, economiche, sociali, sanitarie) che toccano l'insieme della popolazione rimasta sul luogo e alle quali l'interessato sarà, se del caso, ugualmente esposto al suo ritorno. E questo pur comprendendo le difficoltà cui dovrà far fronte. 6.3. Alla luce di quanto precede, bisogna convenire con le Autorità inferiori che il ricorrente, malgrado si trovi in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo e che il suo luogo di soggiorno sia sempre stato noto alle autorità, non adempie i requisiti per il rilascio di un permesso di dimora quale grave caso di rigore personale, già in considerazione del suo scarso grado di integrazione, senza che sia pertanto necessario verificare la quarta condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero se sussistono dei motivi di revoca del permesso secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI. 7. Si deve pertanto concludere che il provvedimento dipartimentale litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità, risultando conforme al principio della proporzionalità. 8. 8.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. Con l'emanazione del presente

giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto. 8.2. La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto della situazione economica del ricorrente, sono poste a suo carico, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II  
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.